



DECRETO CRESCITA

# Definizione agevolata anche per tributi locali

7 MAGGIO 2019 |

Il Decreto Crescita introduce all'[art. 15](#) la **definizione agevolata delle imposte locali**. Viene estesa, infatti, anche alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, la possibilità di aderire alla rottamazione delle entrate relative alle annualità dal 2000 al 2017, anche tributarie, non riscosse a seguito dei provvedimenti di ingiunzione. A differenza di quanto previsto dall'[art. 3](#) del D.L. n. 119/2018, in questo caso l'adesione comporterà per il contribuente lo **stralcio delle sole sanzioni**.

SOMMARIO:

> 1. ROTTAMAZIONE-TER ESTESA AI TRIBUTI LOCALI

## 1. Rottamazione-ter estesa ai tributi locali

Con il Decreto Crescita (art. 15) viene estesa anche alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni la possibilità di aderire alla rottamazione delle entrate relative alle annualità dal 2000 al 2017, anche tributarie, non riscosse a seguito dei provvedimenti di ingiunzione.

Analoga facoltà è prevista per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti speciali.

 **Attenzione**

A differenza di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 119/2018, in questo caso l'adesione comporterà per il contribuente lo **stralcio delle sole sanzioni** e non, quindi, degli interessi di mora.

A differenza delle precedenti rottamazioni dei ruoli, l'art. 3 del D.L. n. 119/2018 non prevedeva la facoltà, per tali enti, di deliberare l'accesso alla rottamazione per le entrate riscosse in proprio dagli enti medesimi o dai concessionari locali, ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, gli **enti territoriali** entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. potranno decidere di prevedere la definizione, escludendo l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che aderiranno.

Qualora l'ente aderisca alla rottamazione, si potranno definire sia le entrate di natura tributaria (IMU, TARI, TASI, ecc.) sia quelle di natura patrimoniale, a seconda di come verrà formulata la delibera (multe per i trasporti e COSAP).

A tal fine gli enti dovranno procedere alla pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, della decisione presa e delle modalità da seguire per l'adesione. Pertanto, i contribuenti interessati dovranno verificare sul sito dell'ente se questo ha aderito alla facoltà di rottamare le entrate non riscosse.

Secondo quanto previsto dal D.L., gli enti potranno in modo autonomo disciplinare con il medesimo atto:

- il numero delle rate e la scadenza, che secondo il Decreto non potrà superare il **30 settembre 2021**;
- la modalità con cui il debitore deve manifestare la volontà di aderire;
- i termini per presentare l'istanza, nella quale il debitore dovrà anche indicare il numero delle rate, nonché l'eventuale esistenza di contenziosi e, in tal caso, l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario dovrà trasmettere al debitore la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata, le singole rate e la relativa scadenza.
-